

Condizioni generali relative a questo contratto di compravendita del risone

1. Condizioni del contratto

Il contratto, per non essere sanzionabile, deve riportare:

- a. Il luogo in cui viene sottoscritto e la data; in mancanza dell'indicazione del luogo il contratto si intende sottoscritto presso la Camera di Commercio che ha adottato il presente contratto tipo e territorialmente più vicina alla sede operativa del venditore;
- b. gli estremi dei contraenti;
- c. la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;
- d. il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento;
- e. la firma dei contraenti; l'espressione di volontà delle parti può essere acquisita in un momento non contestuale, purché in forma scritta anche trasmessa elettronicamente o a mezzo telefax o con modalità equipollenti ma idonee a dimostrare in modo inequivocabile il riferimento alle parti stesse. Il contratto si intende valido se, dopo 24 ore dal suo invio, con le modalità precedentemente indicate, non c'è una manifestazione di volontà contraria.

2. Caratteristiche del prodotto venduto.

Il prodotto deve essere "sano, leale e mercantile". Il venditore è tenuto alla identificazione del lotto ai sensi dell'art. 18 e segg. del Regolamento (CE) n. 178/2002, in modo tale da consentirne la rintracciabilità.

In mancanza di indicazioni sul contratto circa la presenza di contaminanti, si applicano i limiti massimi previsti dalle norme vigenti per il riso. Le analisi per verificare il rispetto di tali limiti sono effettuate in conformità al D.P.R. 26/3/1980 n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione delle sostanze alimentari

L'umidità del risone non deve eccedere il 14,50%.

Per umidità superiori, l'acquirente ha diritto di rifiutare la merce.

Ai sensi dell'art. 5 L 283/62 non è tollerato prodotto insudiciato, invaso da parassiti, in stato di alterazione, o sottoposto a trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione, con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati o, se autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.

L'eventuale presenza di contaminanti o di difetti eccedenti le caratteristiche qualitative di legge o contrattate nei limiti definiti dal contratto tipo per la compravendita del risone della Camera di Commercio territorialmente competente e la presenza di odori non conformi o di insetti vivi, consentono al compratore di rifiutare il prodotto o di concordare un adeguamento del prezzo.

L'accertamento delle caratteristiche del risone di cui al presente articolo viene effettuato dal compratore per ogni ritiro.

3. Resa alla lavorazione

La resa in grani interi è il valore espresso in percentuale dei grani interi lavorati ottenuti dal risone. La resa globale è il valore espresso in percentuale dei grani lavorati, sia interi che rotti, ottenuti dal risone. Qualora si riscontrino una resa in grani interi o globale, media dell'intero quantitativo, o frazione di esso espressamente specificata in contratto, inferiore a quanto contrattato, le parti concordano un adeguamento del prezzo.

Non si applicano riduzioni di prezzo se la differenza di resa in grani interi o globale è inferiore o uguale a 1 punto. Per differenze uguali o superiori a 6 punti della resa in grani interi o globale, il compratore ha facoltà di rifiutare il prodotto. La resa in grani interi e globale è determinata dal compratore per ogni ritiro.

Nel caso di rifiuto del prodotto, il danno subito e le spese sono a carico del venditore.

4. Peso e tolleranza

La quantità oggetto di consegna è quella stabilita alla pesa pubblica validata annualmente dall'Ufficio Metrico più vicina al luogo di carico, salvo diverso accordo tra le parti specificato in contratto.

Per la quantità ritirata/consegnata è consentita una tolleranza rispetto al contrattato non superiore al 10% fino a 15 tonnellate, non superiore al 7% tra 15 e 90 tonnellate e non superiore al 5% oltre 90 tonnellate. In ogni caso, la tolleranza non potrà essere superiore a 10 tonnellate.

Nel caso di apposizione sul contratto della dicitura "fine magazzino" le tolleranze aumentano al 10% fino a 90 tonnellate, al 7% da 90 a 210 tonnellate, e non superiore al 5% oltre le 210 tonnellate. Con la condizione "fine magazzino" la tolleranza non potrà essere comunque superiore a 20 tonnellate.

Differenze di quantità ritirata o consegnata in difetto od eccesso rispetto al tollerato consentono alla parte interessata di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

5. Campionamento

Per ogni ritiro è disposto un campionamento rappresentativo eseguito in contraddittorio. Le spese del campionamento sono a carico del compratore. Il campionamento è effettuato nel luogo del ritiro. Salvo diversamente disposto e all'atto del campionamento/ritiro, il vettore rappresenta a tutti gli effetti l'acquirente. Sono prelevati almeno quattro campioni, di cui almeno due per il venditore e almeno due per il compratore. I campioni, del peso minimo di 500 grammi ciascuno, devono essere confezionati ben chiusi e sigillati in contenitori impermeabili non manomontabili (tipo "debasafe") e devono riportare le seguenti indicazioni:

- a) estremi del certificato di trasferimento risone ENR;
- b) codice identificativo del lotto;
- c) data del campionamento;
- d) varietà;
- e) dati del venditore e del compratore, con relativa firma;
- f) targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto;
- g) quantità del carico.

6. Pagamento

Ove non diversamente specificato, il pagamento avviene nei termini di legge e a mezzo bonifico bancario.

Qualora venga concordato il pagamento a mezzo assegno, la consegna del titolo al mediatore o al rappresentante del venditore avrà effetto liberatorio per il compratore.

Il venditore non potrà cedere il credito derivante dal presente contratto, salvo deroga scritta dell'acquirente

7. Contestazione per vizi apparenti

I vizi apparenti sono quelli determinabili al momento del ricevimento in riseria.

Se il prodotto non risponde alle caratteristiche contrattate, l'acquirente comunica al venditore la volontà di contestare o rifiutare il prodotto entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento mediante raccomandata, o altro mezzo a valore legale e, in caso di rifiuto, mette a disposizione del venditore il prodotto.

In caso di rifiuto, le parti concordano il luogo di deposito della merce. In mancanza di accordo il compratore comunica al venditore l'ubicazione della merce.

Entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione, le parti depositano i campioni presso il laboratorio scelto di comune accordo. In mancanza di accordo, il laboratorio è quello della Camera di Commercio territorialmente competente o, in assenza, quello dell'Ente Nazionale Risi più vicino al luogo di deposito della merce contestata. Le parti possono concordare di eseguire le analisi su un solo campione. Le stesse devono essere effettuate in contraddittorio. Se ad analisi effettuate, le parti non raggiungono un accordo dirimente la controversia sono attivate le procedure previste dal successivo articolo 9 relativo alle controversie.

Nel caso che l'acquirente contesti la merce all'atto del ritiro presso il magazzino in partenza, si dovrà comunque procedere al campionamento nelle forme e nei modi di cui all'articolo 5.

8. Contestazione per vizi occulti

I vizi occulti sono quelli non determinabili al momento del ricevimento in riseria.

La disciplina dettata dall'art. 7 non sarà applicabile in presenza di vizi occulti del risone. In tale eventualità, si dovrà applicare la disciplina di legge al riguardo, sempre che dal risone oggetto di questo contratto possa essere ricavato un prodotto idoneo all'alimentazione

9. Controversie

Tutte le controversie che dovessero nascere in ordine alla validità e/o alla interpretazione e/o alla esecuzione del presente contratto, non risolte da un accordo amichevole che il mediatore ha l'obbligo di favorire, devono essere obbligatoriamente sottoposte al giudizio del competente organo camerale secondo le norme previste dal contratto tipo per la compravendita del risone ed il regolamento arbitrale vigenti presso la Camera di Commercio territorialmente competente. La richiesta di arbitrato deve essere inoltrata dalla parte diligente entro trenta giorni dalla data della prima contestazione scritta, pena la decadenza.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - VERCELLI

BORSA MERCI specializzata in risi

STABILITO

in riferimento al contratto tipo N. 2 - riso, rotture di riso e granaverde

Riferimento Franco partenza (vagone o veicolo)

N. _____ Fatto in _____ a _____ il _____

VENDITORE _____

COMPRATORE _____

INTERMEDIARIO _____

MERCE: _____

QUALITA': sana leale mercantile _____

secondo campione reale secondo campione tipo

secondo denomin: varietà _____ tipo lavorazione a _____

secondo denomin: gruppo _____ tipo lavorazione a _____

resa _____ umidità _____ difetti _____

QUANTITA'	MERCE-QUALITA'- CONDIZIONAMENTO	PREZZO: per unità di peso

Bloccata

Circa ___ % + 0

DATA di consegna o spedizione (in facoltà del venditore) _____

DATA di ritiro (in facoltà del compratore) _____

LUOGO di consegna o spedizione _____

LUOGO di ritiro o messa a disposizione _____

RICEVIMENTO: in peso _____ in qualità _____

PREZZO : _____ per _____

PAGAMENTO : _____

IMBALLAGGIO : _____

MEDIAZIONE : _____

CONDIZIONI SPECIALI : _____

CLAUSOLA COMPROMISSORIA: Tutte le contestazioni che insorgeranno sia nell'esecuzione sia nell'interpretazione del presente contratto, anche se non sottoscritto dalle parti contraenti, nonché ogni contestazione relativa alla mediazione, devono essere obbligatoriamente sottoposte al giudizio del competente organo arbitrale, secondo le norme previste dal vigente Regolamento Arbitrale della Borsa Merci.

ACCERTAMENTO CARATTERISTICHE: presso Laboratorio: _____

Si richiamano in quanto non derogate espressamente per iscritto nel presente contratto, le condizioni generali di vendita valide e vincolanti per le parti contraenti approvate dal Comitato di Borsa in data 18.7.1986 ed approvate dalla Camera di Commercio I.A.A. di Vercelli, con deliberazione n. 703 del 28.8.1986 e successive modificazioni.

IL VENDITORE

IL MEDIATORE

IL COMPRATORE

CONDIZIONI GENERALI VALIDE E VINCOLATIVE PER LE PARTI CONTRAENTI

- I - a) Per i prodotti per i quali esistono specifiche disposizioni di legge si fa riferimento alle stesse.
b) La merce non è garantita esente da difetti occulti.
c) Ogni quota contrattuale è considerata come contratto separato a tutti gli effetti. Per quanto riguarda le verifiche di qualità e/o condizionamento e i conseguenti regolamenti deve considerarsi separatamente ogni singola consegna, spedizione o ritiro.

- II - **QUALITA'** - La merce venduta su campione "reale" deve corrispondere al campione in relazione al quale la vendita è stata conclusa. In caso contrario sorge il diritto al rifiuto.

La merce venduta su campione "tipo" deve corrispondere alle caratteristiche essenziali della qualità contrattata: è tuttavia tollerata - senza diritto ad abbuono - una differenza di qualità e caratteristiche non superiore all'1% del valore della merce. In caso di eccedenza sul predetto valore il compratore ha diritto al rifiuto della merce.

La merce venduta su "denominazione" deve essere conforme alla denominazione indicata.

In tutti i casi il riso consegnato deve corrispondere alla "varietà" o al "gruppo" dichiarato, salvo le tolleranze d'uso.

Il venditore ha facoltà di consegnare, alle condizioni pattuite, merce qualitativamente superiore a quella contrattata purchè sia della stessa varietà o gruppo e lavorazione cui fa riferimento il contratto.

- III - **CORPI ESTRANEI E LORO TOLLERANZE** - Nelle vendite concluse senza riferimento a campioni od a particolari caratteristiche garantite, i corpi estranei tollerati senza abbuono non devono superare:

- per il riso	lo 0,10%
- per il corpetto e mezzagrana	lo 0,50%
- per la risina	l' 1 %
- per la granaverde	il 3 %

Per tutte le predette voci è ammessa una tolleranza dello 0,25% di grane vestite o semigregge (per il riso lo 0,15%)

Le eventuali eccedenze danno diritto al rifiuto della merce con danni e spese a carico della parte inadempiente.

- IV - **CARATTERISTICHE QUALITATIVE, DIFETTI, LORO TOLLERANZE, ABBUONI** - Nelle vendite concluse senza riferimento a campioni od a particolari caratteristiche garantite, qualora il prodotto presenti difetti o caratteristiche qualitative che eccedono, anche considerate singolarmente, del 50% i limiti di tolleranza previsti dalla legge nazionale o comunitaria (tra le due prevale quello più tollerante) l'acquirente ha diritto di rifiutare la merce.

Analogamente può essere rifiutata la merce qualora i difetti o le caratteristiche qualitative eccedano del 50% anche considerate singolarmente i limiti pre-

visti dal contratto.

I difetti oltre la tolleranza di legge o contrattuale che non danno diritto al rifiuto della merce, danno comunque diritto ad abbuono.

- V - CONSEGNA O SPEDIZIONE - TERMINI - I termini di consegna o di spedizione si riferiscono al luogo di consegna o di spedizione della merce e sono così stabiliti:
- a) per la consegna o spedizione "immediata": entro 3 giorni;
 - b) per la consegna o spedizione "prontissima": entro 8 giorni;
 - c) per la consegna o spedizione "pronta": entro 15 giorni;
 - d) per la consegna o spedizione "entro una data fissa": entro il periodo stabilito;
 - e) per la consegna o spedizione "entro un determinato numero di giorni" od "entro uno o più periodi di tempo determinati": nei termini pattuiti;
 - f) per la consegna o spedizione "differita o ripartita in uno o più periodi di tempo": per ogni quota, entro il periodo od i periodi stabiliti, con facoltà del venditore di consegnare le rispettive quote in un giorno lavorativo qualsiasi del periodo stabilito.

Per le consegne o spedizioni "prontissima" od "immediata" o "pronta" e per le consegne o spedizioni da eseguire in un periodo non superiore a 15 giorni non sono computati i giorni festivi o comunque non lavorativi. Per gli altri casi, nel termine di consegna o spedizione pattuito, sono computati tutti i giorni intercorrenti, anche se festivi o non lavorativi.

I predetti termini decorrono dal giorno in cui il venditore riceve le disposizioni per la consegna o la spedizione della merce e sono impegnativi per il venditore semprechè il compratore abbia dato tempestivamente le disposizioni per la consegna o la spedizione della merce in base a quanto precisato dal contratto, oppure a quanto previsto dall'art. VI.

Se l'ultimo giorno utile per la consegna o la spedizione cade in giornata festiva o non lavorativa, la consegna o la spedizione è protratta al giorno successivo non festivo e lavorativo.

Per consegna a decade o a quindicina si intendono i periodi che decorrono:
1^a decade: dal 1 al 10 incluso; 2^a decade: dall'11 al 20 incluso; 3^a decade: dal 21 all'ultimo giorno del mese;

1^a quindicina: dal 1 al 15 incluso; 2^a quindicina: dal 16 all'ultimo giorno del mese.

- VI - DISPOSIZIONI PER LA CONSEGNA O LA SPEDIZIONE DELLA MERCE - Le disposizioni per la consegna o la spedizione della merce, se non diversamente precisato in contratto, devono pervenire al venditore:
- a) immediatamente, comunque entro lo stesso giorno, per la consegna o spedizione "immediata";
 - b) entro i tre giorni successivi alla data della contrattazione per la consegna o spedizione "prontissima";
 - c) entro gli otto giorni successivi alla data della contrattazione per la consegna o spedizione "pronta";
 - d) almeno otto giorni prima della scadenza del termine di consegna per la consegna o spedizione da eseguirsi in un determinato numero di giorni non superiori a 15;

e) in tempo utile per la consegna o la spedizione "differita o ripartita entro uno o più periodi di tempo", però il venditore ha diritto di chiedere al compratore l'invio delle disposizioni in tempo utile per poter consegnare/spedire fin dall'inizio del periodo stabilito per la consegna o spedizione di ogni singola quota. In caso di ritardate disposizioni del compratore al venditore per la consegna o la spedizione della merce, il venditore può prorarre i termini di consegna o spedizione di cui all'art. V per un periodo di tempo uguale al ritardo verificatosi (ma in questo caso deve dichiarare per iscritto subito al compratore che intende valersi di questa facoltà) oppure avvalersi della facoltà prevista dall'art. VIII.

VII - TERMINI E MODALITA' DI RITIRO - Per i ritiri da effettuarsi entro i termini "immediata" il compratore ha diritto di iniziare il ritiro dal giorno successivo a quello della contrattazione.

Per i ritiri da effettuarsi entro i termini "prontissima" il compratore ha diritto di iniziare il ritiro dal quarto giorno successivo a quello della contrattazione. Per i ritiri da effettuarsi entro i termini "pronta" il compratore ha diritto di iniziare il ritiro dal nono giorno successivo a quello della contrattazione.

Per i ritiri da effettuarsi entro termini superiori, il compratore ha l'obbligo di notificare al venditore le disposizioni per l'approntamento della merce, nei termini di cui al paragrafo VI.

Se per condizioni di contratto sia convenuto "ritiro a richiesta del compratore" il ritiro deve essere effettuato a piacere del compratore; ma comunque entro e non oltre i termini di tempo prestabiliti.

VIII - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI CONSEGNA O SPEDIZIONE O RITIRO OD INVIO DELLE DISPOSIZIONI - La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore, o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di quest'ultimo per l'inoltro della merce, danno facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto a danno della parte inadempiente:

a) senza diffida ad adempiere (messa in mora) per le consegne o spedizioni o ritiri contrattualmente stabiliti "immediati" e "prontissimi" o da eseguirsi entro un termine non superiore a 8 giorni successivi alla data della contrattazione.

b) previa diffida ad adempiere (messa in mora) entro 48 ore (due giorni esclusi i festivi) per le consegne o spedizioni o ritiri da eseguirsi entro un maggiore periodo di tempo.

La diffida deve essere data con telegramma o telex o lettera raccomandata ed il termine ha inizio col giorno seguente a quello di ricevimento della diffida medesima.

In difetto di diffida, e scaduti otto giorni dal termine contrattuale di consegna o spedizione o ritiro, sempre esclusi i giorni festivi, il contratto è risolto di diritto a danno della parte inadempiente; però durante tale periodo di otto giorni il venditore ha diritto di consegnare e il compratore il dovere di ritirare, così come il compratore ha il diritto di ritirare ed il venditore il dovere di consegnare, la merce contrattata. Rimane tuttavia a carico della parte negligente l'eventuale differenza tra il prezzo corrente l'ultimo giorno del termine contrattuale di

consegna o spedizione o ritiro e quello corrente nel giorno della effettiva consegna o spedizione o ritiro.

Per le vendite di merci destinate all'esportazione, eventuali danni causati da scadenza di certificati di esportazione - scadenza di cui entrambe le parti siano espressamente a conoscenza mediante accettazione scritta - o da variazioni del regime del rimborso della restituzione sono a carico della parte negligente.

- IX - **CAUSE DI FORZA MAGGIORE** - In caso di proibizione di esportazione al luogo di carico o di importazione al luogo di destino, oppure di scioperi di categoria notoriamente dichiarati, di conflitti armati, di guerre, di insurrezioni, di rivolte, di blocchi, ecc., che impediscono la regolare esecuzione anche parziale del contratto, la parte impedita ad eseguire deve segnalare immediatamente alla Controparte, con telegramma, telex o lettera raccomandata il sopraggiunto impedimento; se questo impedimento dovesse protrarsi oltre 15 giorni dall'insorgere dell'impedimento stesso, il contratto, o la parte non eseguita, è risolto senza diritto a risarcimenti. Se la causa di forza maggiore è in dipendenza a uno sciopero che interessa soltanto una delle aziende contraenti, la parte impedita ad eseguire, può chiedere la risoluzione del contratto, ma in caso di disaccordo fra le parti, gli Arbitri dovranno stabilire se la parte impedita dovrà essere tenuta responsabile dell'inadempienza e se dovrà risarcire alla sua Controparte eventuali danni o differenze di prezzo.
- Se la causa di forza maggiore è costituita da comprovata impossibilità di eseguire trasporti col mezzo pattuito, il venditore, su richiesta del compratore fatta nel predetto termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di impedimento, deve mettere a disposizione dello stesso la merce venduta nel luogo dove si trova contro deduzione delle spese normali di trasporto. In questo caso la merce deve essere ritirata dal compratore entro 10 giorni dalla messa a disposizione. Se il ritiro non avviene in tale termine, il contratto è risolto senza diritto a risarcimento per una parte o per l'altra se l'inadempimento del compratore è causato pure da forza maggiore, ovvero con risarcimento, da stabilirsi in arbitrato.
- Se le operazioni relative al ritiro della merce spettano al compratore e quest'ultimo non vi provvede per denunciata e comprovata impossibilità di eseguire trasporti col mezzo pattuito, il venditore, entro il termine di 15 giorni, può sostituirsi al compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati, contro rimborso delle spese normali di trasporto.
- X - **LUOGO DI CONSEGNA** - Per luogo di consegna si intende la località nella quale il venditore si obbliga a consegnare la merce al compratore, a proprio rischio, spese e responsabilità.
- Se il venditore, senza il consenso del compratore, utilizza vagoni di portata diversa dalla quantità da caricare, le eventuali maggiori spese sono a suo carico.
- XI - **CALO DI VIAGGIO** - Il calo naturale di viaggio è in relazione alla durata del viaggio stesso ed alla stagione in cui esso è effettuato ed è tollerato nella misura massima dello 0,50%.

- XII - **RISCHIO DI VIAGGIO** - La merce spedita a mezzo ferrovia viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore salvo quando la vendita è fatta "franco destino", intendendosi in questo caso che i rischi sono a carico del venditore.
L'azione di risarcimento per i danni subiti dalla merce durante il viaggio viene esercitata dal ricevente nei confronti del vettore anche per conto del venditore.
Le parti contraenti sono tenute ad uniformarsi alle condizioni di trasporto nazionali ed internazionali delle Amministrazioni ferroviarie interessate.
La spedizione deve effettuarsi in regime ordinario per la via più breve possibile ed alla tariffa più ridotta; il mittente deve accertarsi del buono stato del materiale ferroviario messo a sua disposizione.
Per le vendite "franco destino" i cali, gli ammanchi e le avarie devono essere immediatamente notificati dal compratore al venditore e constatati con apposito verbale sottoscritto dal vettore.
Se il trasporto è effettuato con mezzi diversi da quelli ferroviari, i rischi di viaggio sono a carico del contraente che, per obbligo contrattuale, abbia provveduto a far eseguire il trasporto stesso.
Per la merce venduta "franco arrivo" il ritardo nella consegna dipendente da provati incidenti di viaggio non risolve il contratto.
- XIII - **PESO** - Il "peso riconosciuto" dall'Amministrazione ferroviaria in partenza e risultante sulla "lettera di vettura", fa fede del peso caricato quando sia stata eseguita anche la verifica della tara del vagone.
In tutti gli altri casi di trasporto farà sempre fede tra le parti il peso risultante da pubblica pesatura
- XIV - **SPESE DOGANALI ED ACCESSORIE** - Le clausole "franco" o "resa frontiera" comportano l'obbligo per il venditore di adempiere le formalità di dogana all'uscita - e di transito se del caso - e di sostenere le relative spese e, per il compratore, di assolvere tutte le formalità di entrata nel paese di destinazione e di sostenerne le relative spese.
- XV - **RICEVIMENTO E CONTROLLO QUALITATIVO DELLA MERCE** - La constatazione della qualità, del condizionamento (stato di conservazione) e della quantità della merce ha luogo normalmente in partenza salvo quando la vendita è fatta "franco destino" nel qual caso tutte le dette constatazioni hanno luogo in arrivo.
- XVI - **CAMPIONAMENTO** - Se il campionamento è convenuto:
a) in partenza, il compratore deve nominare il suo delegato o incaricato al campionamento contemporaneamente alle disposizioni per la spedizione della merce;
b) all'arrivo, il venditore deve designare tempestivamente al compratore il nominativo del suo delegato al campionamento.
Se uno dei contraenti, per quanto tempestivamente preavvisato, non si presenta o non si fa rappresentare al prelevamento dei campioni da farsi in contraddittorio, fanno fede i campioni fatti prelevare e suggellare dalla parte diligente a mezzo di Pubblico Mediatore, o di Pubblico Ufficiale, o di Ente competente, o di Campionatori riconosciuti, o di spedizioniere indipendente.

Di ogni spedizione e di ogni consegna devono essere prelevati e sigillati almeno due campioni di un minimo di 300 grammi ciascuno, in vaso di vetro o recipiente impermeabile quando necessiti stabilirne l'umidità e in idoneo sacchetto se richiesto per il condizionamento.

Se il campionamento è eseguito dalla Parte diligente in assenza dell'altra, il contraente che ha proceduto al campionamento stesso deve prontamente informarne la Controparte tenendo a sua disposizione il campione od i campioni di sua spettanza, con l'indicazione degli estremi della partita.

XVII - ANALISI E PERIZIE - Per l'accertamento delle caratteristiche contrattuali mediante l'esame analitico o peritale si procede come segue:

uno dei campioni prelevati a termini dell'articolo precedente, deve essere spedito dalla Parte interessata entro 5 giorni lavorativi dal suo prelevamento, al Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio I.A.A. di Vercelli (o ad altro espressamente convenuto in contratto).

La parte interessata, non appena in possesso del relativo certificato di analisi o di perizia o al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla data del ricevimento del certificato medesimo, deve trasmetterne copia alla sua Controparte. Quest'ultima, se ha motivo di contestarne i risultati, può chiedere, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione ricevuta, la ripetizione dell'analisi o della perizia inviando al competente laboratorio un altro dei campioni prelevati, dando di ciò notizia scritta alla Parte interessata.

L'esito della seconda analisi o perizia deve essere trasmesso dalla Controparte alla Parte interessata entro 5 giorni lavorativi dalla data del rilascio del rispettivo certificato.

In questa ipotesi sarà considerata finale e determinante la media delle due analisi eseguite a cura delle parti interessate.

I termini suddetti si intendono perentori, pena decadenza.

XVIII -RIFIUTO DELLA MERCE - Qualora il compratore ravvisi che sussistono le condizioni per un suo diritto al rifiuto della merce, deve metterla a disposizione del venditore, concordando con quest'ultimo la migliore collocazione, sotto il profilo logistico, economico e di salvaguardia della stessa, in attesa della decisione arbitrale.

In difetto di accordo sulla collocazione della merce il compratore ha l'obbligo, a sua cura, di depositarla presso pubblico magazzino, notificando al venditore tutte le spese relative.

Se la decisione degli arbitri riconosce al compratore il diritto di rifiutare la merce, questa resta dove si trova per conto, rischio e spese del venditore, il quale, conseguentemente, è tenuto a ritirarla negli otto giorni successivi al ricevimento della relativa diffida da parte del compratore, previo rimborso delle somme riscosse e di tutte le spese fatte dal compratore stesso, ivi comprese quelle eventualmente occorse per la conservazione della merce e salvo ogni altro diritto.

Per la merce che il compratore contesta all'atto del ritiro presso il magazzino in partenza, deve essere anche proceduto al campionamento in contradditto-

rio nelle forme e nei modi in cui all'art. XVI primo comma.

XIX - IMBALLAGGI FORNITI DAL VENDITORE A PRESTITO O A NOLEGGIO - Se gli imballaggi non sono compresi nel prezzo della merce o fatturati a parte, possono:

- a) essere forniti in comodato (prestito gratuito) dal venditore, ed in tal caso il compratore deve restituirli entro 15 gg. dal ricevimento;
- b) essere forniti a noleggio dal venditore, contro pagamento di un nolo determinato dai contraenti o d'uso, ed in tal caso devono essere restituiti al venditore entro 30 gg. dalla data di spedizione.

In ogni modo gli imballaggi devono essere resi a spese e rischio del compratore, franco di porto, al luogo di partenza della merce nelle condizioni in cui sono stati ricevuti con la merce.

Trascorsi i termini di cui sopra il venditore, in difetto di restituzione, ha diritto di fatturare l'importo degli imballaggi al prezzo corrente alla data di scadenza dei termini stessi, aumentato del nolo per il periodo di mancata restituzione, e di pretenderne l'immediato pagamento.

XX - IMBALLAGGI DEL COMPRATORE - Se gli imballaggi sono forniti dal compratore questi ha l'obbligo di spedirli al venditore per l'esecuzione del contratto entro i seguenti termini:

- a) per la consegna "immediata": a grande velocità o con automezzo, entro due giorni lavorativi, successivi alla data di contrattazione;
- b) per la consegna "prontissima": entro 3 giorni lavorativi successivi alla data di contrattazione;
- c) per la consegna "pronta": entro 7 giorni lavorativi successivi alla data di contrattazione;
- d) per la consegna "entro una data fissa", "entro un determinato numero di giorni" o "entro uno o più periodi di tempo determinato" in tempo utile a richiesta del venditore;
- e) per i ritiri a cura del compratore: in tempo utile per l'approntamento della merce nel termine convenuto per il suo ritiro.

Il compratore deve fornire gli imballaggi franco di porto a proprio rischio, al luogo di consegna della merce notificando al venditore l'avvenuta spedizione.

In caso di ritardata o mancata spedizione degli imballaggi da parte del compratore, il venditore può regolarsi similmente a quanto previsto dagli artt. VI ultimo capoverso e VIII oppure fornire gli imballaggi in luogo del compratore fatturandone il valore.

XXI - PAGAMENTO - Il pagamento deve essere effettuato entro i termini convenuti.

In caso di ritardato pagamento può essere emessa tratta sul compratore per la somma non pagata maggiorandola degli interessi commerciali correnti e delle spese relative.

Nel frattempo il venditore ha facoltà di sospendere e differire le eventuali ulteriori consegne o spedizioni della merce oppure richiedere il pagamento alla consegna. Questa norma ha valore anche per il caso di ritardato paga-

mento riguardante altro contratto in corso di esecuzione con lo stesso compratore.

Gli eventuali reclami per differenze di quantità, di qualità di condizionamento e/o caratteristiche non esonerano il compratore dall'osservanza dei termini pattuiti per il pagamento salvo restituzione di quanto non dovuto.

Nonostante sia pattuito il pagamento dilazionato, il venditore ha sempre in ogni caso il diritto di esigere il pagamento in contanti alla consegna in partenza oppure di richiedere una apertura di credito come previsto più sotto, praticando uno sconto del 2% al mese sul prezzo di contratto. In caso di rifiuto da parte del compratore di aderire alla richiesta il contratto si intende risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo a carico o a favore del compratore inadempiente.

Se il pagamento è convenuto mediante apertura di credito, questa deve essere per la totalità del contratto e, in difetto di diversa specificazione, deve essere "confermata, irrevocabile, frazionabile, trasferibile e divisibile"; la sua validità deve essere per tutto il periodo di consegna o spedizione stabilito oltre 15 giorni per l'utilizzo.

Se il pagamento è convenuto mediante garanzia bancaria, questa deve essere per la totalità del contratto, e deve costituire valida garanzia per il venditore (senza alcuna riserva) che la Banca, contro presentazione dei documenti richiesti, effettuerà il pagamento integrale della merce anche frazionatamente; la sua validità deve essere per tutto il periodo di consegna o spedizione stabilito di 15 giorni per l'utilizzo.

Ove si verifichi ritardo di tempo od imperfezione nell'invio dell'apertura di credito, o della garanzia bancaria, il venditore può soprassedere alla esecuzione del contratto fino al ricevimento della regolare notifica bancaria in piena regola con la condizione di pagamento pattuita, oppure - previa diffida ad adempiere di 48 ore (due giorni) - considerare risolto il contratto fatti salvi i suoi diritti di reclamare i danni verso la Parte inadempiente. Il venditore può altresì protrarre i termini di consegna o spedizione di cui all'art. V per un periodo di tempo uguale al ritardo verificatosi nell'arrivo della comunicazione bancaria per l'apertura di credito o per la garanzia bancaria, oppure per la rettifica delle imperfezioni riscontrate, ma in questo caso deve dichiarare subito al compratore che intende valersi di questa facoltà.

XXII - INADEMPIENZA - In caso di risoluzione del contratto per totale o parziale inadempimento, il danno diretto è determinato in base alla differenza fra il prezzo di contratto e quello corrente sulla piazza di Vercelli nella riunione di mercato immediatamente successiva alla data dell'inadempienza medesima ragguagliato alle condizioni contrattuali.

Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria, o che convocasse i creditori per ottenere un concordato, stragiudiziale o giudiziale, o che comunque sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso l'altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso per lettera raccomandata o telegramma alla controparte od al suo agente od intermediario dell'affare in Italia - al riacquisto od alla rivendita, oppure a sua scelta, al rimborso della differenza fra il prezzo di contratto e quello corrente a Vercelli, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per consegne future; ed avrà diritto al rimborso od alla insinuazione,

quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.

XXIII -ARBITRATO - Tutte le contestazioni che dovessero insorgere in relazione al perfezionamento, alla esecuzione o alla interpretazione del presente contratto sono obbligatoriamente deferite alla decisione di Arbitri irrituali o liberi, amichevoli compositori, i quali decidono ex bono et aequo, senza alcuna formalità di legge, ai sensi del Regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Vercelli.

La richiesta di arbitrato va depositata presso la segreteria della Camera di Commercio:

- a) entro 15 gg. lavorativi successivi alla data del reclamo, per le contestazioni sul condizionamento della merce e per le contestazioni sulla qualità;
- b) entro 60 giorni dal termine contrattuale di consegna o ritiro, o dalla insorta contestazione, in tutti gli altri casi.

Trascorsi i termini predetti, decideranno gli Arbitri se sia ugualmente promuovibile l'arbitrato di merito, in quanto giustificato il ritardo della richiesta. In caso di decisione negativa degli Arbitri su questo punto, le azioni derivanti dal presente contratto sono estinte, salve quelle previste dall'art. XXIV.

Se uno dei contraenti si rifiuta di aderire a tale forma di amichevole composizione, la parte diligente può richiedere alla Camera di Commercio l'arbitrato d'ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale della Camera medesima. Le parti contraenti autorizzano a rendere di pubblica ragione, nelle forme stabilite dal Regolamento arbitrale il nome del contraente che non dovesse dare esecuzione, nel termine prescritto, alla decisione arbitrale emessa in forza della presente clausola, con esonero della Camera da ogni responsabilità.

XXIV - CONDIZIONI SUPPLEMENTARI - Nessuna azione legale può essere iniziata da una delle parti, eccetto che per esigere il pagamento delle fatture relative a merce ricevuta senza contestazione (fermo restando l'obbligo compromissorio di cui all'art. XXIII nel caso di contestazione) e per rendere esecutive le decisioni arbitrali.

Venditore e compratore accettano fin d'ora l'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di Vercelli.

Qualunque aggiunta o modifica apposta al presente contratto da una delle parti, senza l'espresso consenso dell'altra, non ha valore.

CONTRATTO TIPO PER LA COMPRAVENDITA DEL RISONE

1. Condizioni del contratto.

Il contratto, per non essere sanzionabile, deve riportare:

- a. Il luogo in cui viene sottoscritto e la data; in mancanza dell'indicazione del luogo il contratto si intende sottoscritto presso la Camera di Commercio che ha adottato il presente contratto tipo e territorialmente più vicina alla sede operativa del venditore;
- b. gli estremi dei contraenti;
- c. la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;
- d. il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento;
- e. la firma dei contraenti; l'espressione di volontà delle parti può essere acquisita in un momento non contestuale, purché in forma scritta anche trasmessa elettronicamente o a mezzo telefax o con modalità equipollenti ma idonee a dimostrare in modo inequivocabile il riferimento alle parti stesse. Il contratto si intende valido se, dopo 24 ore dal suo invio, con le modalità precedentemente indicate, non c'è una manifestazione di volontà contraria.

2. Caratteristiche del prodotto venduto.

Il prodotto deve essere "sano, leale e mercantile". Il venditore è tenuto alla identificazione del lotto ai sensi dell'art. 18 e segg. del Regolamento (CE) n. 178/2002, in modo tale da consentirne la rintracciabilità.

In mancanza di indicazioni sul contratto circa la presenza di contaminanti, si applicano i limiti massimi previsti dalle norme vigenti per il riso. Le analisi per verificare il rispetto di tali limiti sono effettuate in conformità al D.P.R. 26/3/1980 n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione delle sostanze alimentari.

L'umidità del risone non deve eccedere il 14,50%.

Per umidità superiori, l'acquirente ha diritto di rifiutare la merce.

Ai sensi dell'art. 5 L 283/62 non è tollerato prodotto insudiciato, invaso da parassiti, in stato di alterazione, o sottoposto a trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione, con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati o, se autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.

L'eventuale presenza di contaminanti o di difetti eccedenti le caratteristiche qualitative di legge o contrattate nei limiti definiti dal contratto tipo per la compravendita del risone della Camera di Commercio territorialmente competente e la presenza di odori non conformi o di insetti vivi, consentono al compratore di rifiutare il prodotto o di concordare un adeguamento del prezzo.

L'accertamento delle caratteristiche del risone di cui al presente articolo viene effettuato dal compratore per ogni ritiro.

3. Resa alla lavorazione.

La resa in grani interi è il valore espresso in percentuale dei grani interi lavorati ottenuti dal risone. La resa globale è il valore espresso in percentuale dei grani lavorati, sia interi che rotti, ottenuti dal risone. Qualora si riscontri una resa in grani interi o globale, media dell'intero quantitativo, o frazione di esso espressamente specificata in contratto, inferiore a quanto contrattato, le parti concordano un adeguamento del prezzo.

Non si applicano riduzioni di prezzo se la differenza di resa in grani interi o globale è inferiore o uguale a 1 punto. Per differenze uguali o superiori a 6 punti della resa in grani interi o globale, il compratore ha facoltà di rifiutare il prodotto.

La resa in grani interi e globale è determinata dal compratore per ogni ritiro.

Nel caso di rifiuto del prodotto, il danno subito e le spese sono a carico del venditore.

4. Peso e tolleranza

La quantità oggetto di consegna è quella stabilita alla pesa pubblica validata annualmente dall'Ufficio Metrico più vicina al luogo di carico, salvo diverso accordo tra le parti specificato in contratto.

Per la quantità ritirata/consegnata è consentita una tolleranza rispetto al contrattato non superiore al 10% fino a 15 tonnellate, non superiore al 7% tra 15 e 90 tonnellate e non superiore al 5% oltre 90 tonnellate. In ogni caso, la tolleranza non potrà essere superiore a 10 tonnellate.

Nel caso di apposizione sul contratto della dicitura "fine magazzino" le tolleranze aumentano al 10% fino a 90 tonnellate, al 7% da 90 a 210 tonnellate, e non superiore al 5% oltre le 210 tonnellate. Con la condizione "fine magazzino" la tolleranza non potrà essere comunque superiore a 20 tonnellate.

Differenze di quantità ritirata o consegnata in difetto od eccesso rispetto al tollerato consentono alla parte interessata di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

5. Campionamento

Per ogni ritiro è disposto un campionamento rappresentativo eseguito in contraddittorio. Le spese del campionamento sono a carico del compratore. Il campionamento è effettuato nel luogo del ritiro. Salvo diversamente disposto e all'atto del campionamento/ritiro, il vettore rappresenta a tutti gli effetti l'acquirente. Sono prelevati almeno quattro campioni, di cui almeno due per il venditore e almeno due per il compratore. I campioni, del peso minimo di 500 grammi ciascuno, devono essere confezionati ben chiusi e sigillati in contenitori impermeabili non manomettibili (tipo "debasafe") e devono riportare le seguenti indicazioni:

- a) estremi del certificato di trasferimento risone ENR ;
- b) codice identificativo del lotto;
- c) data del campionamento;
- d) varietà;
- e) dati del venditore e del compratore, con relativa firma;
- f) targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto;
- g) quantità del carico.

6. Pagamento

Ove non diversamente specificato, il pagamento avviene nei termini di legge e a mezzo bonifico bancario.

Qualora venga concordato il pagamento a mezzo assegno, la consegna del titolo al mediatore o al rappresentante del venditore avrà effetto liberatorio per il compratore.

Il venditore non potrà cedere il credito derivante dal presente contratto, salvo deroga scritta dell'acquirente

7. Contestazione per vizi apparenti.

I vizi apparenti sono quelli determinabili al momento del ricevimento in riseria.

Se il prodotto non risponde alle caratteristiche contrattate, l'acquirente comunica al venditore la volontà di contestare o rifiutare il prodotto entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento mediante raccomandata, o altro mezzo a valore legale e, in caso di rifiuto, mette a disposizione del venditore il prodotto.

In caso di rifiuto, le parti concordano il luogo di deposito della merce. In mancanza di accordo il compratore comunica al venditore l'ubicazione della merce.

Entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione, le parti depositano i campioni presso il laboratorio scelto di comune accordo. In mancanza di accordo, il laboratorio è quello della Camera di Commercio territorialmente competente o, in assenza, quello dell'Ente Nazionale Risi più vicino al luogo di deposito della merce contestata. Le parti possono concordare di eseguire le analisi su un solo campione. Le stesse devono essere effettuate in contraddittorio. Se ad analisi effettuate, le parti non

raggiungono un accordo dirimente la controversia sono attivate le procedure previste dal successivo articolo 9 relativo alle controversie.

Nel caso che l'acquirente contesti la merce all'atto del ritiro presso il magazzino in partenza, si dovrà comunque procedere al campionamento nelle forme e nei modi di cui all'articolo 5.

8. Contestazione per vizi occulti

I vizi occulti sono quelli non determinabili al momento del ricevimento in riseria.

La disciplina dettata dall'art. 7 non sarà applicabile in presenza di vizi occulti del risone. In tale eventualità, si dovrà applicare la disciplina di legge al riguardo, sempre che dal risone oggetto di questo contratto possa essere ricavato un prodotto idoneo all'alimentazione

9. Controversie

Tutte le controversie che dovessero nascere in ordine alla validità e/o alla interpretazione e/o alla esecuzione del presente contratto, non risolte da un accordo amichevole che il mediatore ha l'obbligo di favorire, devono essere obbligatoriamente sottoposte al giudizio del competente organo camerale secondo le norme previste dal contratto tipo per la compravendita del risone ed il regolamento arbitrale vigenti presso la Camera di Commercio territorialmente competente. La richiesta di arbitrato deve essere inoltrata dalla parte diligente entro trenta giorni dalla data della prima contestazione scritta, pena la decadenza.

10. Termini di ritiro/consegna.

Luogo di consegna o di ritiro: località nella quale il venditore si obbliga a consegnare la merce all'acquirente.

Le modalità di consegna o di ritiro possono essere:

"franco partenza": il venditore rende disponibile il risone sfuso sul veicolo del compratore presso i propri magazzini.

"franco destino": il trasporto del risone avviene a spese del venditore fino al luogo concordato.

Ove non indicata la modalità di consegna si intende "franco partenza".

Termini di consegna o di ritiro: I termini di consegna o di ritiro sono indicati nel contratto mediante una data fissa, oppure sono espressi in giorni e decorrono dal secondo giorno lavorativo successivo alla data del contratto, previo preavviso di 24 ore.

La mancata osservanza dei termini di consegna da parte del venditore, o di ritiro della merce da parte dell'acquirente, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di quest'ultimo per il ritiro della merce, danno facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto, previa diffida ad adempiere (messa in mora) entro 48 ore (due giorni esclusi i sabati ed i festivi). La diffida deve essere inviata tramite lettera raccomandata a.r. o altro mezzo a valore legale. Per l'adempimento della diffida, si stabilisce una cadenza di ritiro giornaliera minima di 30 tonnellate al giorno. La risoluzione del contratto dà diritto al risarcimento dei danni, secondo quanto previsto dall'art.11.

11. Valutazione dei danni da inadempimenti

Qualora si riscontri una resa in grani interi media dell'intero quantitativo oggetto del contratto, o frazione di esso espressamente specificata in contratto, inferiore a quanto dichiarato nel contratto stesso, per ogni punto mancante, si applica una riduzione di prezzo dell'1% al punto.

In caso di riduzioni di prezzo per qualità della merce inferiore a quella contrattata, il minor valore dovrà essere riconosciuto all'acquirente tramite una nota di accredito emessa dal venditore contestualmente al pagamento, o abbuono in fattura. L'acquirente, alla data

di scadenza pattuita, emetterà bonifico pari alla differenza tra il valore di contratto e quello della nota di accredito.

Se alla scadenza del pagamento la controversia sulla qualità non è risolta, l'importo della nota di accredito sarà indicato dall'acquirente in funzione della propria valutazione di deprezzamento della merce. All'emissione del lodo arbitrale, la parte soccombente è tenuta a corrispondere immediatamente il conguaglio stabilito dagli arbitri, integrato dagli interessi di legge.

La seguente tabella indica le condizioni a cui il contratto si riferisce, ove non siano indicate diverse condizioni in deroga, il valore dei difetti ai fini delle detrazioni di prezzo e i limiti di ritirabilità oltre i quali l'acquirente ha diritto di rifiutare il prodotto.

difetti	condizioni contrattuali	detrazioni	limiti di ritirabilità
grani striati rossi	2,00%	1% al punto	4,00%
disformità naturali	3,00%	1% al punto	5,00%
impurità varietali	4,00%	1% al punto	6,00%
grani gessati	3,50%	1% al punto	5,50%
grani danneggiati	2,00%	1% ogni ½ punto	4,00%
grani danneggiati da calore	0,05%	-	0,05%

L'acquirente ha diritto a una riduzione di prezzo quando la media di ogni difetto per l'intero quantitativo oggetto di contratto, o frazione di esso espressamente specificata in contratto, oltrepassa le condizioni contrattuali indicate.

L'acquirente ha diritto al rifiuto di ogni carico il cui valore di uno dei difetti superi il limite di ritirabilità.

Qualora nel contratto siano specificati difetti con limiti inferiori a quanto previsto dalle condizioni di ritirabilità di cui sopra, il limite di ritirabilità è pari al limite contrattato aumentato dello 0,5%, ad eccezione dei grani danneggiati da calore il cui limite resta fissato a 0,05%.

Qualora nel contratto siano specificati difetti con limiti superiori a quanto previsto dalle condizioni di ritirabilità di cui sopra, il limite di ritirabilità è pari alla tolleranza contrattata aumentata del 2%, ad eccezione dei grani danneggiati da calore per cui non è prevista tolleranza oltre l'eventuale limite contrattato in deroga.

Qualora si rendesse necessario per la valutazione dei danni, le parti e/o gli arbitri dovranno fare riferimento alla rilevazione dei prezzi vigenti alla data del contratto presso la Camera di Commercio territorialmente competente, ed ai parametri di correzione del prezzo per caratteristiche qualitative differenti dal contrattato purché entro i limiti massimi indicati.

Per il risarcimento dei danni che implicano una valutazione dei prodotti oggetto di contestazione o rifiuto o mancata consegna/ritiro, si fa riferimento alle eventuali differenze di prezzo dei listini della Camera di Commercio territorialmente competente, vigenti al momento del contratto e al momento del verificarsi dell'inadempimento.

In alternativa, la parte adempiente, direttamente o tramite mediatore professionale su merci, può proporre, entro 5 giorni dalla scadenza della diffida, tre preventivi di acquisto/vendita di una partita analoga per caratteristiche a quelle contrattuali, e per quantità pari a quella non eseguita o comunque oggetto di controversia.

La parte inadempiente dovrà, entro 48 ore dal ricevimento delle proposte, indicare quella di sua scelta. In difetto, la parte adempiente sceglierà la proposta più favorevole alla parte inadempiente. In seguito a questa procedura, il danno viene determinato dalla

differenza tra il prezzo stabilito nel contratto non eseguito, e quello della partita acquistata/venduta in sostituzione.